



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE,  
L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO E LA LOGISTICA  
Divisione IV – Reclutamento, formazione e passaggi interni

**C.d.g. 7774**

**Alle Direzioni territoriali del lavoro**

e, p.c. **Al Capo di Gabinetto del Ministro**

**Al Segretario Generale**

**Alla Direzione generale dell'INPS**

**Alla Direzione generale delle  
relazioni industriali e dei rapporti di  
lavoro**

**Alla Direzione generale per le  
politiche previdenziali ed  
assicurative**

**Alle Direzioni regionali del lavoro**

**Alla Regione Siciliana  
Ispettorato regionale del lavoro**

**Alla Provincia Autonoma di Bolzano**

**Alla Provincia Autonoma di Trento**

**LORO SEDI**

**Oggetto:** Circolare n. 19/2012. Procedura di accesso ai benefici per i lavoratori c.d. "salvaguardati".

Sono pervenute alcune richieste di chiarimento in ordine all'ammissibilità delle ISTANZE presentate da lavoratori dipendenti delle Regioni o degli enti locali, risultanti beneficiari dell'istituto dell'esonero ai sensi di leggi regionali che hanno recepito le disposizioni di cui all'art. 72, commi 1-6, del D.L. n. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 133/2008.

Al riguardo, d'intesa con il Segretariato generale, si ritiene che le ISTANZE ai sensi della lett. e) dell'art. 24, comma 14, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge n. 214/11, presentate dai lavoratori risultanti beneficiari dell'istituto dell'esonero ai sensi di leggi regionali non siano ammissibili.

Il citato articolo, infatti, prevede espressamente che "...(*omissis*)...Sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio. ...", e individua pertanto quali soggetti destinatari del

beneficio e dunque *salvaguardati*, il solo personale delle amministrazioni dello Stato, nonché di altre amministrazioni, enti ed istituzioni tassativamente elencati dall'art. 72, comma 1, del predetto D.L. n. 112/2008, senza alcuna possibilità di allargamento della platea dei beneficiari ivi individuata, anche ai fini della copertura finanziaria.

Nel richiamare ancora una volta l'attenzione sul fatto che l'INPS potrà ammettere al beneficio 65.000 lavoratori, contingente individuato dall'art. 6 del D.I. 1 giugno 2012, di attuazione della normativa in argomento, si confida nella corretta osservanza delle disposizioni di legge, onde evitare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, a fronte dei quali non è stata prevista alcuna copertura finanziaria.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Concetta FERRARI

